

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 3 - L.104/92 E SS.MM.II., FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED I CENTRI DI VACANZA ESTIVI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO n. 108 del 18 dicembre 2025

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del “servizio obbligatorio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (di qui in seguito denominato Servizio), per gli alunni e studenti in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii, che frequentano la scuola di ogni ordine e grado e i centri di vacanza estivi.

Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa e nei centri di vacanza estivi.

Il servizio è reso in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia.

Art. 2 – Finalità

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno/studente in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per il raggiungimento di una piena inclusione nel contesto scolastico e negli ambiti integrativi extrascolastici, fermo restando il ruolo istituzionale della scuola.

In particolare il servizio si compone di prestazioni funzionalmente distinte e non sostitutive delle attività svolte dagli insegnanti curricolari e di sostegno e dai collaboratori scolastici sulla base di progetti personali e dei piani educativi individualizzati (PEI) predisposti ai sensi della Legge 104/92 e ss.mm.ii., del D.Lgs n. 66 del 13 Aprile 2017 come modificato dal D.Lgs n. 96 del 7 Agosto del 2019 e tenuto conto del Decreto Legislativo n. 62 del 3 Maggio 2024.

Nel rispetto dell'art 13 della L. 104, il Servizio assume un ruolo primario per:

- garantire sostegno e mediazione per attività specifiche mirate alle autonomie di base e relazionale al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione attiva;
- promuovere lo sviluppo/mantenimento delle abilità personali e delle competenze comunicative e relazionali interpersonali.

Le finalità sono perseguite dall'Amministrazione Comunale attraverso la collaborazione intenzionale, puntuale e verificata con tutti i soggetti corresponsabili dei processi di inclusione: istituzioni scolastiche, famiglie, servizi socio sanitari e risorse del territorio.

Art. 3 - Assistenza per l'autonomia e la comunicazione

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è svolta da operatori appositamente formati nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle vigenti normative nazionali e regionali e dai contratti collettivi nazionali di settore;

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione è finalizzato a supportare i processi di autonomia, comunicazione e integrazione degli alunni/studenti con disabilità distinguendosi dalle attività didattiche svolte dagli insegnanti curricolari e di sostegno e quelli di assistenza dei collaboratori scolastici.

L'intervento di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di norma, è personalizzato rispetto ai bisogni specifici di ogni alunno/studente con disabilità, con lo scopo di supportare la persona negli aspetti delle funzionalità compromesse rafforzando/potenziando, le capacità residue nel rispetto di quanto previsto nel PEI con finalità inclusive nella comunità scolastica.

Compete agli operatori che si occupano del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione:

- la partecipazione a tutte le fasi di realizzazione del progetto d'intervento con l'alunno/studente con disabilità, la sua famiglia/il gruppo in accordo con gli altri servizi coinvolti, condividendo gli

obiettivi, le tecniche, le metodologie, i tempi di verifica e la valutazione dei risultati raggiunti ovvero alla ridefinizione degli interventi;

- informare il Servizio competente in merito a eventuali assenze del minore e segnalare ogni possibile problema che dovesse sorgere tale da ritenersi significativo per il buon andamento dell'intervento.

È fatto divieto agli operatori, di introdurre persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'intervento, senza preventivo accordo con il Servizio titolare della presa in carico.

Art. 4 – Ruolo del Comune e collocazione funzionale

L'inclusione scolastica della persona con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado è destinata a realizzarsi in gran parte attraverso la collaborazione, a diverso titolo, tra il Comune, gli organi scolastici e i Servizi sanitari ai fini della programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

Mediante la sopraddeata azione sinergica, l'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione acquista maggior efficacia e contestualmente porta allo sviluppo di un progetto inclusivo interistituzionale.

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato quale secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92.

Per adempiere alla sua funzione il Comune può avvalersi di proprio personale interno oppure esternalizzare il servizio

Art. 5 – Destinatari

I destinatari sono alunni/studenti in condizione di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., residenti nel Comune di Ancona frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e i centri di vacanza estivi.

La necessità di “assistenza per l'autonomia e la comunicazione” deve essere attestata tramite redazione del profilo di funzionamento, documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), parte integrante del Progetto di vita di cui all'art. 14 della L.328/2000.

Il servizio viene garantito a tutti gli alunni/studenti in condizione di disabilità certificata e quindi aventi diritto e viene modulato in termini di intensità e durata sulla base delle specifiche necessità di ciascuno, come definite nel già citato Profilo di Funzionamento, al fine di assicurare un supporto efficace e personalizzato.

Art. 6 – Sedi

Il Servizio è svolto di norma presso le strutture scolastiche della città. Tuttavia, non lo si esclude in scuole al di fuori del territorio comunale, in casi particolari o a garanzia del diritto allo studio (ad es. indirizzi scolastici non presenti nel territorio comunale).

L'attività di assistenza all'autonomia e comunicazione si svolge durante l'orario scolastico negli ambienti interni ed esterni al plesso scolastico. Altresì nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato e al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni/studenti con disabilità, il Servizio può essere garantito:

- durante le attività esterne programmate dalla scuola quali ad es. le uscite didattiche/viaggi di istruzione, o per lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO);
 - in didattica a distanza (DAD), in didattica digitale integrata (DDI) e/o presso il domicilio.
- Il servizio viene previsto anche per assicurare la frequenza dei centri di vacanza estivi.

Art. 7 – Principio di sostenibilità

Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti che ne hanno determinato l’ammissione, viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell’anno scolastico.

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D. LGS n. 66/2017, così come modificato dal D.lgs.7 agosto 2019 n. 96, il monte orario è autorizzato nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell’art.12 del Decreto Legislativo n. 62 del 3 Maggio 2024 entro i limiti delle disponibilità di Bilancio, nel rispetto dell’obbligo di garantire all’alunno con disabilità quel “*nucleo invalicabile di garanzia minime*” tale da assicurare l’inclusione scolastica nonché lo sviluppo delle sue potenzialità, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile come definito dal PEI e come anche previsto nel progetto di vita.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 8 – Caratteristiche del Servizio

Il Servizio risponde ai bisogni di autonomia e comunicazione di alunni/studenti con disabilità mediante quanto segue.

1) Attività di assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione a scuola

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività didattica degli insegnanti curriculari e di sostegno della scuola e delle prestazioni di igiene personale/cura della persona di competenza dei collaboratori scolastici (personale ATA);
- fa parte del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e del programma di lavoro definito nell’ambito del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (d’ora in avanti GLO);
- si integra con le attività educative riabilitative di competenza dei servizi socio sanitari e specialistici sanitari.

Il monte ore settimanale è definito in relazione alla frequenza scolastica ed in coerenza con il PEI in cui sono specificate le misure di sostegno e di inclusione destinate all’alunno/studente che sono personalizzate in base ai bisogni.

2) Trasporto scolastico per il percorso casa- scuola e viceversa.

È previsto il servizio di trasporto per gli alunni/studenti con disabilità, iscritti alle scuole di ogni ciclo scolastico.

Il trasporto viene effettuato di norma con mezzi collettivi ed in via straordinaria con mezzi individuali idonei.

Può prevedere anche corse verso i centri di riabilitazione accreditati se la terapia è svolta in orario scolastico.

Il servizio è assegnato esclusivamente sulla base delle effettive necessità di trasporto specifico con i seguenti criteri di priorità:

1. Alunni/studenti impossibilitati a deambulare (preferenza alla scuola dell’obbligo rispetto alla scuola dell’infanzia)

2. Alunni/studenti con patologie che limitano l'autonomia motoria o rendono impossibile l'utilizzo dei mezzi pubblici (soggetti che utilizzano ausili per deambulare, malattie neuromuscolari, disabilità sensoriali gravi)
3. Altri alunni/studenti con disabilità lievi, sensoriali lievi, ecc.

3) Attività di assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione presso i centri di vacanza estivi

Il servizio è garantito ad alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che risultano già in carico al servizio per assicurare la continuità educativa per l'inserimento del minore in attività e contesti di socializzazione tra pari.

Si accede al servizio previa specifica istanza da parte dei genitori ovvero di chi ha la responsabilità genitoriale.

Laddove il centro estivo preveda risorse proprie di personale aggiuntivo in supporto ai minorenni con disabilità, il Servizio, in accordo con la famiglia, non sarà attivato.

Il servizio di Assistenza per l'Autonomia e la comunicazione, al fine di perseguire obiettivi di socializzazione e di inclusione potrà organizzare le attività in piccoli gruppi.

Art. 9 – Competenze Istituzionali e centralità della famiglia

Il servizio richiede, come già esplicitato all'art. 3, un'attività integrata tra i soggetti istituzionali funzionalmente coinvolti nell'integrazione dell'alunno/studente con disabilità.

La collaborazione di cui sopra è atta a garantire e agevolare l'inclusione e il recupero dei soggetti con disabilità e con Esigenze Educative Speciali, consentendo altresì l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire.

La finalità è pertanto quella di promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado)

Resta ferma la centralità della famiglia e dell'utente nelle decisioni che li riguardano: informazione e scambio comunicativo tra il contesto scolastico e la famiglia sono particolarmente importanti e funzionali all'instaurazione di un clima di reciproca fiducia.

Art. 10 – Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, volte a favorire l'inclusione scolastica attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) parte integrante del progetto di vita di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Nello specifico vengono garantite le seguenti attività:

- a) promozione della partecipazione attiva alle proposte scolastiche e per lo sviluppo di un inserimento positivo ed inclusivo dell'alunno/studente nel contesto scuola e nelle attività esterne programmate;
- b) supporto allo sviluppo delle autonomie personali e relazionali (per es. orientamento spazio temporale, comunicazione, socializzazione);
- c) mediazione, sollecitazione e supporto nel contesto classe/scuola per facilitare le comunicazioni e le relazioni interpersonali, lo sviluppo delle capacità individuali di adattamento e la partecipazione sociale;
- d) favorire lo sviluppo dell'autostima attraverso l'affiancamento dell'alunno/studente orientandolo a sperimentare e applicare strategie adattive e funzionali per la gestione delle

attività che richiedono impegno cognitivo, rafforzando così la fiducia nelle proprie competenze.

L'assistenza per l'autonomia e la comunicazione deve essere opportunamente integrata con tutti gli altri interventi che coinvolgono la persona con disabilità a garanzia di continuità ed efficacia.

Art. 11 – Funzionamento

I tempi di realizzazione dell'intervento per l'autonomia e la comunicazione in ambito scolastico coincidono con il periodo di frequenza scolastica.

Agli alunni/studenti che al termine dell'anno scolastico sostengono le prove di esame può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove, nei limiti dell'orario scolastico settimanale di ciascuno studente

L'articolazione dell'orario di servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione, sarà definita in relazione alle esigenze operative ed organizzative finalizzate all'inclusione scolastica dell'alunno/studente con disabilità, avendo a riferimento gli obiettivi specifici definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Art. 12 – Domanda di ammissione

È compito degli operatori del settore scolastico, sanitario e sociale informare la famiglia sulla possibilità di fruizione del servizio.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare domanda all'atto della preiscrizione presso la Scuola/Istituto unitamente alla seguente documentazione:

- la documentazione sanitaria in cui è attestata la condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 della Legge 104/92;
- il Profilo di funzionamento, di cui all'articolo 2, lettera b), del D.Lgs.96/2019;
- il Piano Educativo Individualizzato in cui sia riportata l'attestazione di necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

La scuola di norma trasmette la richiesta al Comune di Ancona entro il mese di Giugno di ogni anno, unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso.

La richiesta ha validità massima di dodici mesi.

Oltre ai dati personali, la richiesta contiene informazioni sulle necessità di assistenza in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione rispetto ai quali vengono definite le aree, gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica dell'intervento di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, anche in relazione a specifici bisogni assistenziali evidenziati nel Profilo di Funzionamento e nel P.E.I.

La proposta del monte ore settimanale del servizio da parte delle Istituzioni scolastiche, di norma deve tener conto delle seguenti condizioni:

- tipologia di disabilità e grado di autonomia;
- frequenza settimanale effettiva;
- ore di sostegno assegnate.

La programmazione del monte ore settimanale individuale è a cura del Comune che dovrà tener conto dei bisogni individuati in sede di PEI e degli obiettivi condivisi nell'ambito dei GLO.

Le ore di assistenza destinate all'autonomia e alla comunicazione vengono definite in esito alla valutazione di base. L'attribuzione di tali ore è correlata al livello di sostegno (che può variare da lieve, medio, elevato, molto elevato) di cui la persona necessita. Il livello è determinato sulla base dei domini della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

(ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in funzione della capacità individuale residua dell'alunno/studente.

Il numero di ore settimanali degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione è assegnato in base alle priorità suindicate nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del principio di sostenibilità di cui al precedente articolo 7.

Entro il mese di agosto, il Comune trasmette la comunicazione di ammissione o di esclusione al Servizio, alla famiglia e ai Dirigenti scolastici.

Entro il medesimo mese, qualora si sia optato per l'esternalizzazione delle attività, il Comune trasmette la programmazione al soggetto gestore del servizio il quale assegna il personale tenendo conto della continuità educativa oltre che delle competenze dell'operatore relativamente al progetto definito per ciascun alunno/studente.

Qualora emergano nuove esigenze successive al 30 giugno, il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è avviato anche durante l'anno scolastico subordinatamente all'esito della valutazione di base. Il servizio di assistenza sarà definito entro 60 giorni dal recepimento della domanda.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e si applica alle nuove progettualità (intendendo per esse sia le nuove domande di attivazione che aggiornamento delle domande già presentate) avviate successivamente a tale data.